

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

(Emanato con D.R. n. 462 – 2016, prot. n. 11633 – I/3 del 15.04.2016)

«I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso»

PARTE PRIMA

REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA DIDATTICA

INDICE

PARTE PRIMA – REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA DIDATTICA

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Autonomia didattica

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 3 – Strutture didattiche
- Art. 4 – Attività didattiche interdipartimentali e interateneo
- Art. 5 – Dipartimenti
- Art. 6 – Corsi di Studio
- Art. 7 – Crediti formativi universitari
- Art. 8 – Orientamento e tutorato
- Art. 9 – Commissioni didattiche paritetiche di Dipartimento

TITOLO II – TITOLI DI STUDIO, TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 10 – Titoli di studio
- Art. 11 – Corsi di laurea
- Art. 12 – Corsi di laurea magistrale
- Art. 13 – Corsi di specializzazione
- Art. 14 – Dottorati di Ricerca
- Art. 15 – Master universitari
- Art. 16 – Formazione finalizzata e permanente
- Art. 17 – Attestazioni dei titoli e certificazioni di carriera
- Art. 18 – Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale
- Art. 19 – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 20 – Attività formative dei corsi di laurea
- Art. 21 – Attività formative dei corsi di laurea magistrale
- Art. 22 – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 23 – Programmazione degli insegnamenti
- Art. 24 – Manifesto annuale degli studi e guide didattiche
- Art. 25 – Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 26 – Calendario didattico
- Art. 27 – Curricula e piani di studio
- Art. 28 – Esami e verifiche di profitto
- Art. 29 – Riconoscimento di crediti
- Art. 30 – Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
- Art. 31 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
- Art. 32 – Studenti impegnati a tempo parziale
- Art. 33 – Studenti a tempo pieno, a tempo parziale e fuori corso
- Art. 34 – Valutazione della qualità delle attività svolte
- Art. 35 – Trasferimenti, passaggi di Corso e di Dipartimento, ammissione a prove singole
- Art. 36 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti
- Art. 37 – Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

- Art. 38 – Immatricolazioni e iscrizioni
- Art. 39 – Tutela dei diritti degli studenti

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Entrata in vigore del Regolamento e pubblicità

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
- e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- n) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'ateneo,
- o) per Università o ateneo: l'Università degli Studi di Foggia;
- p) per Statuto: lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Foggia.

Articolo 2 – Autonomia didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili

dall'Università degli Studi di Foggia. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente.

2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi e dai Dipartimenti ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.

3. I singoli Dipartimenti disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.

4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 22 e sono approvati secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo.

5. I corsi di studio interdipartimentali e i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti sono disciplinati da regolamenti specifici predisposti d'intesa tra i Dipartimenti interessati.

6. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto della normativa vigente e, nello specifico, dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi.

7. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia dei vigenti Regolamenti in materia di dottorato di ricerca e in materia di Scuole di Dottorato.

8. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento tasse.

9. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'ateneo.

Per ogni attività didattica promossa dall'ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

10. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle Commissioni didattiche paritetiche di Dipartimento.

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 3 – Strutture didattiche

1. Le Strutture di Ateneo competenti in materia di didattica sono le seguenti:
 - a) i Dipartimenti;
 - b) le eventuali altre strutture, istituite ed attivate in base alla vigente normativa, che operano in materia di didattica.
2. L'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle Strutture didattiche sono effettuate in base a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.

Articolo 4 - Attività didattiche interdipartimentali e interateneo

1. Ai sensi della normativa vigente, possono essere attivate iniziative didattiche interdipartimentali e interateneo. Rientrano in tale genere di iniziative didattiche i Corsi di Studio interdipartimentali, i Corsi di Studio interuniversitari, i Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), i Dottorati di ricerca consorziati, i Corsi di Master congiunti.

Articolo 5 - Dipartimenti

1. Il Dipartimento è, sotto l'aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza dei Professori e dei Ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in considerazione delle aree scientifiche di Ateneo e dell'Offerta Formativa specifica del Dipartimento.
2. La disciplina dell'organizzazione dei Dipartimenti è dettata dallo Statuto di Ateneo, in particolare, dagli artt. 30, 31, 32, 33, 34 e 35 dello stesso, e dai rispettivi Regolamenti di funzionamento.

Articolo 6 - Corsi di Studio

1. I Corsi di studio, al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui all'art. 10, comma 1, raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali, che sono deliberate, su proposta delle Strutture didattiche interessate o del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione. Tali denominazioni vengono indicate anche dall'indicazione della Classe di appartenenza.
2. La proposta di istituzione e attivazione dei Corsi di Studio, deve essere corredata di un progetto, che dimostri la disponibilità di un numero adeguato di Professori e Ricercatori dotati delle competenze specialistiche necessarie, e del testo dell'Ordinamento corrispondente; tale proposta prima di essere sottoposta all'attenzione degli Organi collegiali centrali di governo viene esaminata dalla Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento, dal Nucleo di Valutazione di Ateneo e dalle assemblee consultive previste dall'art. 11, comma 4 D.M. 270/2004. Successivamente il progetto, approvato in sede ministeriale, entra in vigore con decreto rettorale a partire dall'inizio del successivo anno accademico. L'istituzione di nuovi corsi di studio può avvenire previo ottenimento dell'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti determinati con DM 30 gennaio 2013, n. 47.
I predetti corsi, devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità.
3. Ogni proposta deve essere corredata di un elenco di docenti (ordinari, associati e ricercatori) che si fanno garanti della qualità culturale e didattica del Corso di Studio.
4. I Corsi di Studio possono anche essere attivati mediante accordi tra diversi Dipartimenti dell'Ateneo (Corsi di Studio interdipartimentali) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interdipartimentali e interuniversitari

determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad uno tra i Dipartimenti o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.

5. Nel caso di disattivazione del Corso di Studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo.

6. La disciplina dell'organizzazione dei Corsi di Studio è dettata dallo Statuto di Ateneo e, in particolare, dall'art. 36.

7. Gli Ordinamenti ed i Regolamenti didattici di Corso di Studio disciplinano, nel rispetto dei Decreti ministeriali, i singoli Corsi. I primi contengono l'insieme delle norme generali che regolano i *curricula* dei Corsi di Studio; i secondi ne specificano gli aspetti organizzativi.

8. L'insieme delle norme dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio attivati all'interno di un Dipartimento (o dei Corsi di Studio interdipartimentali) confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico, nel Documento di Programmazione didattica (Manifesto degli Studi) del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati.

Articolo 7 - Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.

2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dai Regolamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 270/2004, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono possibili, su richiesta dei Dipartimenti, esclusivamente in seguito a Decreto ministeriale.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 270/2004, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente (secondo l'elencazione esemplificativa contenuta nell'art. 10, comma 1 del D.M. 270/2004), tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività (secondo il D.M. 270/2004, art. 10, comma 2)

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e tale impegno non potrà, comunque, essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo.

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di Studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode ed ulteriori annotazioni di merito.

6. Il Senato Accademico delibera in ordine ai modelli di documentazione (registri didattici con verifica delle firme di presenza ove richieste, modelli dei verbali di esame, libretti curriculari personali dello studente, moduli per la certificazione rilasciati dalle Segreterie Studenti, ecc..) e alle ulteriori modalità (procedure informatizzate, ecc..) che consentono di procedere alla verifica dei CFU acquisiti dagli studenti nonché alla verifica della frequenza delle attività formative dei corsi di studio.

7. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati e le modalità di verifica periodica, in forme

diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative.

Articolo 8 - Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, l'Ateneo provvede, con apposita disciplina regolamentare delle attività di orientamento e tutorato, ad organizzare tali attività previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta del Dipartimento e del Corso di Studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).

2. L'Ateneo prevede l'istituzione di un Servizio di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente, eventualmente con il supporto di un apposito ufficio incaricato di assolvere agli aspetti organizzativi ed amministrativi di tali attività, nonché prevede la costituzione di un'apposita Commissione di Ateneo.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche nell'ambito della programmazione didattica.

4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, i Dipartimenti, eventualmente con il supporto organizzativo di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, possono offrire:

a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione;

b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;

c) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.

5. In materia di orientamento nel corso degli studi, i Dipartimenti diffondono mediante l'attività di tutorato dei Docenti e dei Ricercatori informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di Studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

6. In materia di orientamento post-universitario, i Dipartimenti possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi, corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

Articolo 9 - Commissioni didattiche paritetiche di Dipartimento

1. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione didattica paritetica di Dipartimento, quale osservatorio permanente delle attività didattiche svolte presso i Corsi di Studio.

2. La composizione e il funzionamento delle Commissioni Didattiche di Dipartimento sono disciplinati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto, dai singoli Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti.

TITOLO II – TITOLI DI STUDIO, TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 10 - Titoli di Studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 1 del DM n. 270/2004, e precisamente:
 - la laurea (L)
 - la laurea magistrale (LM)
 - il diploma di specializzazione (DS)
 - il dottorato di ricerca (DR).
2. L'Università rilascia, altresì, i Master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.
5. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di Studio, l'elenco delle attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi *curricula*, sono fissati nei rispettivi Ordinamenti didattici. L'elenco e le specifiche dei singoli insegnamenti, le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti nonché la specificazione dei requisiti per l'accesso e delle modalità di verifica delle conoscenze sono riportati nei Regolamenti didattici di Corso di Studio.
6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 30 del presente Regolamento.
7. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di Studio.

Articolo 11 - Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e dal DM 19 febbraio 2009 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in *curricula*. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun

settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Articolo 12 - Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e dal DM 8 gennaio 2009 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e Regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Articolo 13 - Corsi di specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle

Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 31 del presente Regolamento. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai Decreti ministeriali.

3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, determinato da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea. La durata normale dei Corsi di Specializzazione oscilla fra uno e sei anni e viene stabilita dai rispettivi Regolamenti didattici.

Articolo 14 – Dottorati di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca, ispirandosi ai principi della Carta Europea dei Ricercatori.

2. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca avviene previo accreditamento dei medesimi da parte del MIUR su conforme parere dell'ANVUR, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso delle specifiche Lauree Magistrali indicate nel bando o dei corrispondenti Diplomi di Laurea, conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia o di analogo titolo accademico conseguito all'estero.

4. L'accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca è subordinato al superamento di una prova di ammissione.

5. L'Ateneo può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale dei Corsi di Dottorato di Ricerca congiunti o Corsi di Dottorato internazionale.

6. La durata normale dei Corsi non è inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto da disposizioni normative vigenti

7. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

Articolo 15 - Master universitari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale o Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.

2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale o Laurea specialistica.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale o Laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è dunque di un anno.

4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base alla adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Ateneo, è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo l'impostazione dei Regolamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.

6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Articolo 16 - Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- 1) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- 2) corsi di aggiornamento professionale;
- 3) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- 4) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- 5) corsi di aggiornamento del proprio personale;
- 6) corsi di preparazione all'insegnamento (TFA).

2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di perfezionamento di cui al punto 1) del comma precedente - attività che, senza dare titolo, per la loro minore durata rispetto ai Master universitari, provvedono comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore - sono stabilite da un apposito Regolamento di Ateneo.

Articolo 17 – Attestazioni dei titoli e certificazioni di carriera

1. Gli Uffici delle Segreterie studenti rilasciano, in conformità alla Legislazione vigente, le attestazioni, le certificazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera universitaria degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle Leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.M. 270/2004 "Modifiche al Regolamento Generale sull'Autonomia" (D.M. 509/1999), gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo, comprensive delle eventuali annotazioni di merito. Tale certificato è strutturato secondo modalità definite dai Dipartimenti interessati e può essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

3. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Articolo 18 – Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004 e dal DM n. 47/2013, dai correlati provvedimenti ministeriali, dallo Statuto di Ateneo e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. I corsi di studio possono essere istituiti anche con denominazione formulata in lingua straniera purchè prevedano che le relative attività formative si svolgano interamente nella medesima lingua.
4. L'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Consiglio di Dipartimento interessato e parere del Senato Accademico, ovvero previa proposta del Senato Accademico sentito il Consiglio di Dipartimento interessato.
5. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 19, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.
8. Entro il 31 dicembre di ogni anno accademico i competenti organi dell'Ateneo deliberano in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti determinati con DM 30 gennaio 2013, n. 47, e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.
9. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Articolo 19 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso sarà annesso;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa; tale impegno non potrà, comunque, essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo (art. 5, c. 2, del D.M. 16/3/2007), salvo nel caso in cui, per le lauree magistrali, siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico;

g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dall'art. 27 del presente Regolamento;

h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007, del DM 8 gennaio 2009 e del DM 19 febbraio 2009, dell'art. 29 del presente Regolamento e del Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari;

i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.

4. In caso di corsi di studio interdipartimentali o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

6. I Regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea possono istituire speciali percorsi formativi, denominati "percorsi di eccellenza", destinati a perfezionare la preparazione in vista di specifici obiettivi di mobilità internazionale, di ricerca e/o di futuro inserimento professionale. Salva la possibilità di stabilire requisiti più restrittivi, la permanenza nel percorso di eccellenza è di norma riservato agli studenti che abbiano acquisito tutti i CFU degli anni precedenti e almeno la metà dei CFU relativi all'ultimo anno di iscrizione e che abbiano conseguito una media ponderata non inferiore a 27/30 nelle prove relative agli esami di profitto già sostenuti.

A tal fine, nel rispetto dei vigenti Ordinamenti didattici, il Regolamento didattico disciplina, oltre alle ulteriori materie di cui all'art. 22 del presente Regolamento, le tipologie di attività formative ammesse, le modalità di presentazione e approvazione dell'apposito piano di studio individuale, l'eventuale numero di crediti universitari aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea e le modalità di riconoscimento. La struttura didattica competente delibera l'attivazione del percorso di eccellenza entro il termine di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Il Regolamento didattico determina altresì i requisiti e le modalità di accesso al percorso di eccellenza, i requisiti di permanenza nel percorso e di conclusione del medesimo, i casi rinuncia o di esclusione. Le attività formative svolte nell'ambito del percorso di eccellenza sono registrate nella carriera dello studente, e possono essere computate ai fini del completamento del corso di studio, anche in ipotesi di rinuncia o esclusione. La conclusione del percorso di eccellenza è espressamente menzionata nella certificazione di cui all'art.17, co. 2, del presente Regolamento.

Articolo 20 - Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;

b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;

e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;

g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

Articolo 21 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;

b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;

e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;

f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;

g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).

Articolo 22 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono approvati dai Consigli di corso di studio competenti o, nel caso in cui questi non siano stati costituiti, dai Consigli di Dipartimento cui fanno riferimento i singoli corsi di studio.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il Regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;

b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;

d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;

e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;

f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;

g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;

h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;

i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;

l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;

- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- r) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei DD.MM, 16 marzo 2007, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- s) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio,

4. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Dipartimenti previo parere favorevole della commissione paritetica di Dipartimento, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.

5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione dei Consigli di Dipartimento di afferenza, purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

Articolo 23 - Programmazione degli insegnamenti

1. Entro e non oltre il 30 aprile, gli Organi competenti, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, all'attribuzione degli impegni didattici e dei compiti organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza del Dipartimento e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutuaioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. Gli Organi competenti possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, può essere previsto lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dal punto 6 dell'art. 12 della legge n. 341/1990.

I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

5. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma non attivabili nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Dipartimenti.

Articolo 24 - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

1. L'anno accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Entro e non oltre il 30 aprile i Dipartimenti predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico. I Dipartimenti possono determinare le disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi.
3. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei commi 1 e 2 del successivo art. 27; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
4. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
5. L'Università pubblica ogni anno entro il 1° luglio il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
6. Le guide didattiche, da predisporre a cura dei singoli Dipartimenti entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

Articolo 25 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 3.

2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni.

4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per i corsi di laurea magistrale gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il provvedimento ministeriale 386/2007.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel Regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal Regolamento didattico stesso.

5. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004.

6. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999.

Fino alla definizione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca dei requisiti di struttura di cui al comma 1 dell'art. 8 del DM 17/2010, l'Ateneo può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, subordinatamente all'accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999.

L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro il 1° luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni nel rispetto della normativa vigente. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.

Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

7. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca o un master.

8. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

Articolo 26 - Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento nel rispetto di parametri generali stabiliti per l'intero Ateneo.

2. Il periodo delle lezioni è fissato annualmente dalle competenti strutture didattiche, nel rispetto delle indicazioni generali formulate dal Senato Accademico.

3. Può essere deliberata l'articolazione dell'anno accademico in due o più periodi didattici, prevedendo al termine di ciascun periodo un'interruzione dell'attività didattica per lo svolgimento di almeno un appello di esami, fermi restando gli obblighi di presenza dei Professori e dei Ricercatori.

4. Il Calendario didattico dovrà prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente.

5. Le strutture didattiche competenti deliberano numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso, agli studenti che abbiano comunque seguito tutti gli insegnamenti del proprio corso di studi e agli studenti lavoratori. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di un Corso di Studio devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti e l'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno due settimane. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dall'art. 30, comma 12 del presente Regolamento.

6. Qualora per ragioni di salute od altro legittimo impedimento un appello di esame debba essere posticipato, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti; se un appello viene posticipato per più di una settimana, deve esserne data comunicazione anche al Direttore del Dipartimento. In nessun caso un appello di esame può essere anticipato.

Articolo 27 - Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono prevedere uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Articolo 28 - Esami e verifiche del profitto

1. I Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di "idoneità".

2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni della struttura didattica, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 20, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 21 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

5. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei professori ufficiali della materia; su proposta dei direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.

Le Commissioni sono composte da almeno due docenti (docenti universitari di ruolo, professori aggregati o docenti a contratto). Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un docente (docente universitario di ruolo, professore aggregato o docente a contratto). Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o, in subordine, di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dalle strutture didattiche, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore del Dipartimento, su proposta del presidente della Commissione.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice. La valutazione di insufficienza non è corredata di votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Dipartimento, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul

verbale, utilizzabile a fini statistici interni all'Ateneo, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera universitaria. In ciascuna sessione d'esame, lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare, senza alcuna limitazione numerica, nel rispetto del Regolamento del corso di studio, a tutti gli appelli di tutti gli esami.

8. La verbalizzazione può avvenire mediante la trascrizione cartacea sui verbali o mediante procedura informatizzata.

9. Nel caso di verbalizzazione cartacea, il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile della compilazione e della custodia del verbale fino alla consegna dello stesso alla competente segreteria.

10. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste dall'art. 26 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore di Dipartimento o al responsabile del corso di studio.

11. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

12. Nella verbalizzazione in forma sia cartacea che informatizzata, il verbale di esame è firmato dal Presidente, che assume la funzione di responsabile del procedimento amministrativo, ferma restando la composizione della Commissione. Il procedimento di verbalizzazione dell'esame deve garantire l'identificazione dello studente e la presa visione dell'esito da parte di quest'ultimo.

13. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Ogni interruzione degli esami deve essere verbalizzata. In caso di eventuali deroghe, per eccezionali motivi, il docente dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti.

14. Se l'esame o la prova di verifica si concludono, per rinuncia del candidato assentita dalla Commissione, senza la notificazione di un risultato finale, lo stesso non potrà sottoporsi ad una nuova verifica prima che siano trascorsi almeno quattordici giorni dalla data dell'esame.

Articolo 29 - Riconoscimento di crediti

1. I Consigli di corso di studio o, nel caso in cui questi non risultino costituiti, i Consigli di Dipartimento deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

I Consigli di corso di studio o, nel caso in cui questi non risultino costituiti, i Consigli di Dipartimento deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione il riconoscimento dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera universitaria dell'interessato.

2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso Università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

3. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e

abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.

5. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari.

Articolo 30 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, ai sensi di quanto disposto dai decreti ministeriali sull'autonomia didattica.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo Ordinamento didattico.

3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

4. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e del Dottorato di Ricerca la prova finale consiste nella discussione di una tesi o comunque di un elaborato scritto o grafico, redatti in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore. Per il conseguimento della Laurea, la prova finale può consistere in una esposizione finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.

5. Le strutture didattiche disciplinano i seguenti aspetti generali:

a) le procedure per l'attribuzione degli argomenti delle dissertazioni e le tipologie delle stesse;

b) le modalità di designazione e le responsabilità dei docenti relatori, dei correlatori e dei membri della Commissione giudicatrice;

c) i criteri di valutazione, anche in rapporto all'incidenza sul voto finale da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

d) i termini e le modalità per il deposito del titolo della tesi di laurea e degli elaborati scritti, nonché per la consegna degli stessi presso la Segreteria di Dipartimento.

6. Gli Ordinamenti ed i Regolamenti didattici di Corso di Studio disciplinano i seguenti aspetti specifici:

a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;

b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono composte da Professori di prima e seconda fascia e da Ricercatori e nominate dal Direttore di Dipartimento. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Direttore di Dipartimento o da un Presidente di Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, o da un Coordinatore di Corso di Studio, ove nominato, o da altro docente di prima fascia nominato dal Direttore, secondo un criterio di turnazione.

8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, entro numeri massimi stabiliti dalle strutture didattiche.

9. Il Presidente della Commissione giudicatrice designa tra i componenti il segretario incaricato della verbalizzazione. La verbalizzazione può avvenire mediante la trascrizione cartacea sui verbali o mediante procedura informatizzata. Il verbale è firmato da tutti i componenti della Commissione che hanno assistito alla prova.

10. Nei Corsi di Studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti dei diversi Dipartimenti interessati.

11. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode ed ulteriori annotazioni di merito. In caso di straordinario merito acquisito dal candidato durante il percorso formativo, la Commissione giudicatrice può concedere, sempre all'unanimità, in aggiunta alla lode, il Plauso accademico e/o, nel caso in cui siano stati raggiunti livelli di eccellenza nella qualità scientifica

dell'elaborato di laurea, la Dignità di stampa. Tali annotazioni di merito sono riportate nell'attestazione di supplemento del titolo di studio, ai sensi dell'art. 17, comma 2. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

12. Il Calendario delle prove finali prevede almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai Regolamenti didattici.

13. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 10, comma 3, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Articolo 31 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università e delle Istituzioni riconosciute dall'Unione Europea e ad altri programmi internazionali risultanti da eventuali convenzioni bilaterali, ai vari livelli di Corso di Studio. Nell'ambito delle collaborazioni internazionali, l'Università promuove e favorisce periodi di Studio all'estero presso Università pubbliche dell'Unione Europea ed internazionali, anche mediante un'adeguata diffusione dei programmi approvati, specifiche attività di tutorato dei docenti nonché l'attivazione di appositi corsi di lingua straniera.

2. L'Università favorisce la mobilità secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli ospiti le proprie risorse didattiche ed attua l'assistenza di tutorato prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, nonché quella di collaborazione ai docenti ospiti, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Università è disciplinato dai regolamenti dei programmi di mobilità e diventa operante con approvazione o (nel caso di convenzioni bilaterali) con semplice ratifica da parte del Consiglio di Corso di Studio interessato o, nel caso in cui questo non risulti costituito, da parte del Consiglio di Dipartimento.

4. La disciplina dettata dai regolamenti dei programmi di mobilità è integrata dagli atti normativi e dalla deliberazioni predisposti *ad hoc* dall'Ateneo.

5. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Università, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere delle Strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico.

Articolo 32 - Studenti impegnati a tempo parziale

1. L'Università adotta particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

2. Le disposizioni in materia di carriera universitaria e di carattere amministrativo applicate alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono contemplate nel Regolamento tasse dell'Università.

Articolo 33 - Studenti a tempo pieno, a tempo parziale e fuori corso

1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di laurea o laurea magistrale possono prevedere forme di attribuzione dei crediti formativi universitari per studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per ragioni economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche. In questo senso gli studenti impossibilitati ad essere impegnati a tempo pieno nelle attività di studio chiederanno all'atto dell'immatricolazione o delle successive iscrizioni di essere classificati come "studenti a tempo parziale", allo scopo di poter usufruire delle particolari normative che, a seconda dei Regolamenti

didattici, li esenteranno in forma parziale dalla partecipazione diretta alle attività formative messe a disposizione dall'Ateneo.

2. Il riconoscimento dello status di “studente a tempo parziale” deve essere attestato nei documenti personali dello studente.

3. Si considera “studente fuori corso” lo studente che, avendo frequentato le attività formative previste dal Regolamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per ciascun anno di corso e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. I Regolamenti didattici dei corsi di studi possono prevedere l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei corsi seguiti e determinare nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di Studi qualora non abbia superato alcun esame o altra prova valutativa prevista dall'Ordinamento didattico per otto anni accademici consecutivi.

5. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e ad iscriversi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di Studio.

6. Lo studente decaduto o rinunciatario ha la facoltà di iscriversi nuovamente a qualsiasi Corso di Studio potendo chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella carriera precedente qualora le competenti strutture didattiche dichiarino la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti e per i quali lo studente medesimo abbia superato i relativi esami di profitto.

7. Agli iscritti a Corsi di Specializzazione o di Master che siano ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca, sia presso la stessa, sia presso altra Università, si applicano le normative vigenti.

Articolo 34 - Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi, provvedendo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 35 - Trasferimenti, passaggi di Corso e di Dipartimento, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di Studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio interessato o, nel caso in cui questi non risulti costituito, da parte del Consiglio di Dipartimento, che valuta l'eventuale riconoscimento (totale o parziale) della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

2. Nelle eventuali more dell'approvazione di cui al comma precedente, gli studenti sono ammessi a frequentare i corsi e a sostenere i relativi esami, i quali saranno comunque convalidati soltanto a trasferimento approvato.

3. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere predefinito da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni possono altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei *curricula* individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli Ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili).

4. In caso di trasferimento da Atenei non convenzionati e in tutti gli altri casi in cui non sia disponibile una predeterminazione dei crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, i Consigli di Corso di Studio o, nel caso in cui questi non risultino costituiti, i Consigli di Dipartimento effettueranno il riconoscimento dei crediti secondo i seguenti criteri generali:

a) per ciascun settore scientifico-disciplinare, si procede al riconoscimento “automatico” dei crediti acquisiti nel Corso di provenienza fino a concorrenza del numero di crediti previsti dall'ordinamento del Corso di destinazione nello stesso settore;

b) per coprire eventuali lacune nel numero di crediti in determinati settori-disciplinari, dovute a differenze di “peso” di insegnamenti analoghi tra il Corso di Studio di provenienza e quello di destinazione, le strutture didattiche possono prevedere il superamento di speciali prove a carattere integrativo (tesine, relazioni, esercitazioni, ecc.) volte a fare acquisire agli studenti in trasferimento i crediti mancanti, rendendo più rapida l’integrazione;

c) riguardo ad attività formative non riconducibili a specifici settori scientifico-disciplinari, i Consigli di Corso di Studio o, nel caso in cui questi non risultino costituiti, i Consigli di Dipartimento procedono al riconoscimento, valutando, caso per caso, sulla base delle affinità didattiche e culturali.

5. Le strutture didattiche possono prevedere il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) da parte sua dell’acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all’Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

6. Le strutture didattiche possono prevedere, in casi specifici e ben argomentati, la subordinazione dell’accettazione di una pratica di trasferimento al soddisfacimento di criteri suppletivi, ivi comprese prove di ammissione predefinite.

7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti, la durata del Corso di Studio può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di Studio, o, nel caso in cui questi non risulti costituito, dal Consiglio di Dipartimento, secondo criteri stabiliti dalle strutture didattiche.

8. I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di Studio presso Università estere (o assimilabili ad esse) possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Articolo 36 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici di Corso di Studio possono prevedere l’articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell’assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

2. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, gli Ordinamenti didattici possono prevedere l’attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati negli Ordinamenti didattici:

a) l’afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, anche allo scopo di assicurare la corretta assegnazione di essi ad uno dei Professori o Ricercatori del Corso di Studio interessato;

b) l’assegnazione di un adeguato numero di crediti formativi universitari;

c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

3. Un solo corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto degli studenti nell’ambito di ciascun modulo previsto.

4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Professori e/o Ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici.

5. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza e di verifica pratica ad esse connesse.

6. Il Consiglio di Dipartimento, sentiti i docenti interessati, può approvare che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, possano essere mutuati da un insegnamento di analoga denominazione e contenuto di un altro Corso di Studi dello stesso o di altro Dipartimento, previo assenso, in quest'ultimo caso, di tale struttura.

7. Il Consiglio di Corso di Studio o, nel caso in cui questi non risulti costituito, il Consiglio di Dipartimento può deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi. Il Consiglio di Dipartimento attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di Studi è compito della Commissione didattica di Dipartimento verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

Articolo 37 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è pubblica. L'Ateneo mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono di perfezionare la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori.

2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità gestionale.

3. Il calendario delle lezioni, per ogni Corso di Studio, è affisso, prima dell'inizio delle lezioni, a cura del Direttore di Dipartimento, che provvede altresì a darne comunicazione alla Commissione paritetica di Dipartimento.

4. Gli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono resi pubblici dai Direttori di Dipartimento mediante l'affissione in appositi albi e mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

5. La pubblicazione del Documento di Programmazione didattica (Manifesto degli studi) è curata dall'Ateneo, in collaborazione con i singoli Dipartimenti.

6. L'Ateneo pubblica, a cura della Segreteria studenti, una guida pratica per gli studenti contenente informazioni chiare e complete sullo svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di Studio.

7. Ogni Dipartimento pubblica, prima dell'inizio delle lezioni, una guida finalizzata ad agevolare gli studenti nell'orientamento degli studi. In essa sono descritti i curricula di tutti i Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento, specificando finalità, contenuti, prerequisiti obbligatori (o comunque opportuni) di ciascun insegnamento; inoltre, sono indicati i riferimenti bibliografici principali e le tipologie delle attività didattiche previste, comprese le modalità di espletamento delle singole prove di valutazione.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo 38 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di Studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Documento di Programmazione didattica (Manifesto degli studi) e nella guida prevista dall'art. 37, comma 6, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di Studio (diversi dai Corsi di Dottorato di Ricerca) vengono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e sono comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma precedente.
3. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dai Regolamenti didattici devono essere comunicate per tempo agli studenti nella forme previste dal comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di accessi.
4. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al Direttore di Dipartimento l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di Corso di Studio interessato o, nel caso in cui questo non risulti costituito, dal Consiglio di Dipartimento, il quale delibererà in proposito.
5. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di Studio. A questo scopo, la Segreteria studenti richiede, salvo deroghe concesse dal Rettore, che il diploma richiesto per l'iscrizione sia esibito in originale. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal Corso di Studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

Articolo 39 - Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Difensore degli Studenti, provvede a curare le modalità particolari e ad attivare gli strumenti adeguati per il perseguimento costante di tale scopo generale.
2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle Strutture didattiche competenti.
3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40 – Entrata in vigore del Regolamento e pubblicità

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarvisi entro l'anno accademico 2012-2013.

Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

2. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'Ateneo e mediante inserti nelle guide didattiche di cui all'articolo 37 del presente Regolamento.

3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni normative in vigore.